

DEFINIZIONI

Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:

- APR:** (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC :” mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi”
- Aree congestionate:** aree o agglomerati usati come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive e in generale aree dove si possono avere assembramenti, anche temporanei di persone
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
- Beneficiario:** gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
- Contraente:** il soggetto che stipula il contratto.
- Corpo:** Il SAPR come di seguito definito escluso il “Gruppo Motopropulsore”.
- Franchigia:** la parte di ciascun danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato.
- Giacenza:** il periodo in cui l'APR non è in Volo, come di seguito definito.
- Gruppo Motopropulsore:** a) per gli Aeromobili ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento e ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori;
b) per gli Aeromobili ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l’insieme dei rotori e relativa trasmissione; con l’intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.
- Inabilità Temporanea:** la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività.
(per copertura RC)
- Invalidità Permanente:** la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
(per copertura RC)
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Intermediario:	La persona giuridica iscritta alla sezione a) oppure b) del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. lgs 209/2005
Massimale: (per copertura RC)	il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
Operatore:	colui che assume l'esercizio del SAPR
Operazioni Specializzate:	le attività che prevedono l'effettuazione, con un SAPR, di un servizio a titolo oneroso o meno, quale ad esempio sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, ecc.
Osservatore SAPR:	persona designata dall'operatore che, anche attraverso l'osservazione visiva dell'aeromobile a pilotaggio remoto, può assistere il pilota remoto nella condotta del volo.
Payload:	tutti i carichi e gli equipaggiamenti aggiuntivi al SAPR non strettamente necessari al funzionamento dello stesso
Perdita totale:	il danno che si verifica quando l'apparecchio SAPR è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio SAPR può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio SAPR si presume perduto.
Pilota remoto:	persona incaricata dall'operatore, responsabile della condotta del volo, che agisce sui comandi di volo, come appropriato, di un SAPR.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione
Regolamento ENAC:	Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Ed. 1 del 16.12.2013 in attuazione dell'Art. 743 del Codice della Navigazione
SAPR	(Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto insieme al relativo payload.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società/Assicuratore:	Allianz Global Corporate & Specialty SE - Rappresentanza Generale per l'Italia.
Volo:	il periodo che intercorre dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

Condizioni Generali Danni SAPR

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società:

- I) i danni materiali e diretti che l'apparecchio SAPR assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, fra i quali quelli derivanti da vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio, purchè tali operazioni di volo siano condotte nel pieno rispetto di leggi e regolamenti vigenti;
- II) i danni da piantata motore o cedimento strutturale, anche se derivanti da vizio intrinseco occulto dell'apparecchio SAPR non rilevabile con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto.

Art. 2 - Danni esclusi

La Società non risponde:

I) dei danni:

- a) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna improvvisa ed imprevista o di un vizio intrinseco occulto del SAPR e di ogni sua parte. A questi fini, il gruppo motopropulsore degli APR ad ala fissa, o ciascuno distintamente degli insiemi di cui si compone il gruppo motopropulsore degli APR ad ala rotante, è considerato un unico elemento e, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si producono nell'interno di detto unico elemento sono esclusi dall'indennizzo;
- b) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego del SAPR conseguenti ad un sinistro;
- c) occorsi a lenti di equipaggiamenti cine/fotografici inclusi graffi o appannamenti a meno che tali danni non siano direttamente causati da un sinistro occorso al SAPR cui tali equipaggiamenti sono connessi;
- d) derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, del SAPR e/o del suo payload.

II) dei danni causati da:

- a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
- b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, all'Operatore o al Proprietario;
- d) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente, dell'Operatore o del Proprietario che operino attraverso il SAPR.
- e) impiego del SAPR per uso diverso da quello indicato in polizza;
- f) manovre incompatibili con le caratteristiche dell'APR, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore del SAPR, salvo il caso di emergenza;
- g) impiego del SAPR a scopo illecito;
- h) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi del SAPR;
- i) trasporto del SAPR per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo.
- j) inizio del volo da parte dell'apparecchio SAPR con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, carica elettrica, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso.
- k) attività di decollo o atterraggio in luoghi o con modalità non rispondenti ai

requisiti di sicurezza minimi per un uso corretto del SAPR come previsto dal manuale d'uso del costruttore e dal regolamento ENAC "mezzi aerei a pilotaggio remoto".

Art. 3 – Pagamento del premio

In caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 cod. civ.

Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR

Se l'apparecchio SAPR assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 5 - Operatore diverso dall'Assicurato

Qualora l'esercizio del SAPR sia stato assunto da soggetto diverso dall'Assicurato, quest'ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 siano adempiuti, se necessario, dall'Operatore stesso.

Art. 6 - Trasformazione o aggravamento del rischio

6.1 In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.

6.2 Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento, ai sensi del 1° comma dell'art. 522 cod. nav., le seguenti circostanze:

- a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza;
- b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza;
- c) modifica delle caratteristiche del SAPR.

Art.7 - Misure di sicurezza

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di ricovero del SAPR assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

Art.8 - Obbligo di esibizione dei documenti del SAPR

A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti del SAPR prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.

Art. 9 - Facoltà di ispezione

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, ai SAPR assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell'Operatore, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio dei SAPR assicurati.

Art. 10 - Avviso di sinistro

10.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto il SAPR.

10.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 24 ore dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni al SAPR, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui il SAPR si trova.

Art. 11- Obbligo di evitare o diminuire il danno. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

11.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

11.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve provvedere affinché:

- a) non sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, la riparazione del SAPR sinistrato senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;
- b) su richiesta ed a spese della Società, si effettui il recupero del relitto del SAPR.

Art. 12- Intervento della Società

12.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.

12.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

Art. 13- Accertamento del danno

13.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'APR danneggiato ha potuto continuare il volo.

13.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell'APR senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'APR debba essere rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'APR danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.

Art. 14- Indennizzo e spese rimborsabili

14.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:

- a) in caso di perdita totale, il valore commerciale del SAPR al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
- b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti al SAPR. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.

14.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.

14.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

Art. 15- Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino

15.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, fermo restando il diritto di recesso di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali Comuni che regolano l'Assicurazione in Generale, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

15.2 In caso di danni indennizzabili al SAPR o ad uno dei SAPR assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

Art. 16- Esclusione dell'abbandono

In deroga all'art. 1006 cod. nav., è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare il SAPR alla Società.

Art. 17 - Franchigie e deduzioni

17.1 L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Speciali.

17.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 13.1 a) che precede, sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Art. 18- Pagamento dell'indennizzo

18.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.

18.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.

18.3 Nei casi di sinistri, tuttavia, per i quali le Autorità competenti procedano ad inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la Società ha la facoltà di rinviare il pagamento dell'indennizzo fino a chiusura dell'inchiesta. Qualora siano iniziate indagini per l'accertamento di responsabilità penali, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente, dell'Assicurato o dell'Operatore, ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.

18.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare il SAPR perduto con un altro SAPR dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.

18.5 La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative al SAPR colpito da sinistro.

Art. 19- Clausola arbitrale

19.1 Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale del SAPR al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.

19.2 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui l'Assicurato sia un professionista, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

Art. 20 - Premio complementare

Se uno o più SAPR sono assicurati per un periodo di tempo inferiore all'anno e sono colpiti da sinistro si conviene quanto segue. Qualora tale sinistro comporti pagamento di indennizzo e/o spese a carico della Società per un importo superiore al premio annuo dovuto, il Contraente è tenuto a corrispondere per tale SAPR un premio complementare pari alla differenza tra l'intero premio annuo e quello già corrisposto.

Art. 21 - Surrogazione

La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Condizioni Speciali Danni SAPR

A) - Franchigie

Con riferimento all'art.17 delle Condizioni Generali Danni, in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni caso, una franchigia fissa pari al 10% del valore assicurato, In caso di perdita totale e/o perdita totale costruttiva si applica una franchigia del 10% del valore assicurato.

B) – Deprezzamento

Con riferimento all'art.17 delle Condizioni Generali Danni si precisa che il premio di polizza viene stabilito considerando, oltre alla franchigia definita all'Art. A delle Condizioni Speciali Danni, anche un graduale deprezzamento del mezzo dovuto alla naturale usura dei componenti meccanici.

Tale deprezzamento comporta una riduzione del valore assicurato del 20% durante l'annualità assicurativa, con riduzioni parziali intermedie a scadenza mensile come di seguito normato.

L'indennizzo in caso di sinistro, pertanto, prevederà la preventiva decurtazione della franchigia indicata in polizza e successivamente l'applicazione delle seguenti percentuali:

DURATA	PERCENTUALI
- Fino a 1 mese	100%
- " " 2 mesi	98%
- " " 3 mesi	96%
- " " 4 mesi	95%
- " " 5 mesi	94%
- " " 6 mesi	92%
- " " 7 mesi	90%
- " " 8 mesi	88%
- " " 9 mesi	86%
- " " 10 mesi	84%
- " " 11 mesi	82%
- " " 12 mesi	80%

C) - Sconto felice esito

Alla fine dell'annualità assicurativa, verrà concesso uno sconto per felice esito pari al 20% del premio netto rischi ordinari, purché si verificino le seguenti condizioni:

- a) che la polizza sia stata stipulata per almeno 12 mesi;
- b) che la polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società;
- c) che la presente polizza sia rinnovata alla sua naturale scadenza per un ulteriore anno con la medesima Società.

D) - Vincolo

Si prende nota e si dà atto che l'assicurazione di cui alla presente polizza è vincolata a tutti gli effetti per la durata dell'intero contratto a favore dell'Ente o Società vincolataria indicata in polizza.

Pertanto la Società si obbliga:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- b) a non liquidare alcun indennizzo senza il preventivo consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- c) a versare esclusivamente all'Ente vincolatario ogni indennizzo dovuto;
- d) a notificare tempestivamente all'Ente vincolatario a mezzo lettera raccomandata o telegramma o facsimile l'eventuale mancato pagamento del premio o della rata di premio e a

considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 10 giorni dalla data del ricevimento della notifica in argomento da parte dell'Ente vincolatario, impegnandosi lo stesso a corrispondere quanto dovuto;

e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso dell'Ente vincolatario ed a notificare tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.